

Delibera n° 918

Estratto del processo verbale della seduta del
15 maggio 2015

oggetto:

LR 17/2014, ART 41: CRITERI E MODALITÀ PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CENTRI DI RIFERIMENTO E DI SPECIALIZZAZIONE REGIONALE, NONCHÉ PER LA VALUTAZIONE DEI CENTRI ESISTENTI.

Debora SERRACCHIANI	<i>Presidente</i>	<i>presente</i>
Sergio BOLZONELLO	<i>Vice Presidente</i>	<i>presente</i>
Loredana PANARITI	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>
Paolo PANONTIN	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>
Francesco PERONI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Mariagrazia SANTORO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Maria Sandra TELESCA	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Gianni TORRENTI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Sara VITO	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>

Daniele BERTUZZI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Premesso che la legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 *Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria*, all'art. 41, in materia di centri di riferimento e di specializzazione, prevede che con deliberazione della Giunta regionale possono essere individuate, sulla base di criteri predeterminati, strutture del Servizio sanitario regionale cui viene affidato il compito di:

- riferimento clinico;
- supporto alla programmazione regionale;
- supporto nell'elaborazione di linee guida o di percorsi assistenziali;
- osservatorio regionale;

Precisato che tra i centri di riferimento e di specializzazione si distinguono:

- i Centri regionali di riferimento clinico, cioè le strutture del Servizio sanitario regionale che, con riferimento alla materia trattata, svolgono funzioni di capofila e di coordinamento a livello regionale nei confronti di tutte le strutture operanti nel medesimo settore;
- i Centri di supporto alle attività regionali di programmazione ed elaborazione di linee guida o percorsi assistenziali, cioè le strutture del Servizio sanitario regionale che svolgono attività di supporto informativo, professionale ed operativo alle attività regionali medesime;
- i Centri regionali specializzati, cioè le strutture del Servizio sanitario regionale che svolgono attività ad indirizzo prevalentemente epidemiologico, clinico o biomedico, orientati alla ricerca scientifica in ambito preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo;
- gli Osservatori regionali, cioè le strutture del Servizio sanitario regionale che raccolgono, organizzano e diffondono per le finalità del Servizio sanitario regionale, nel rispetto della normativa in materia di dati personali e sensibili, dati sanitari o rilevanti ai fini sanitari;

Precisato, altresì, che le strutture di cui all'art. 41 della legge regionale 17/2014 sono essenziali per garantire un corretto governo clinico del Servizio sanitario regionale attraverso:

- l'omogeneità, per qualità e quantità, nonché per requisiti minimi di sicurezza e garanzie di efficacia, delle prestazioni sanitarie;
- percorsi assistenziali costruiti sull'appropriatezza e sulla centralità del paziente;
- l'innalzamento dei livelli di sicurezza delle prestazioni attraverso l'introduzione di tecnologie di prevenzione del rischio di malpractice;
- l'utilizzo di indicatori di esito e valutazione in termini di obiettivi di salute conseguiti, più che di mera sommatoria di prestazioni erogate;

Considerato che:

- il Servizio sanitario regionale ha l'esigenza di governare e coordinare le attività dei centri, orientandoli ed allineandoli alla programmazione regionale;
- risultano operanti, nell'ambito del Servizio sanitario regionale, strutture sanitarie individuate quali centri di riferimento e di specializzazione con riferimento a specifiche materie;
- è necessario ricondurre i centri già istituiti e da istituire in un quadro di regole certe ed uniformi;

Ritenuto, pertanto, per le finalità sopra evidenziate e in attuazione dell'art. 41 della legge regionale 17/2014:

- di definire regole certe ed uniformi sulla base delle quali disciplinare i centri regionali già individuati, nonché individuare eventuali ulteriori nuovi centri di riferimento e di specializzazione regionale;
- di indicare i criteri per l'individuazione dei centri di riferimento e specializzazione regionale, nonché per la valutazione dei centri esistenti, nel documento allegato alla presente deliberazione della quale fa parte integrante;
- di precisare che i centri di riferimento e di specializzazione regionale, nonché il personale ivi assegnato, svolgono i compiti cui sono preposti senza la corresponsione di finanziamenti o maggiorazioni retributive;

- di precisare, altresì, che i centri di riferimento e di specializzazione regionale svolgono i compiti assegnati per la durata predeterminata nel provvedimento di individuazione;

Valutato che, in prima battuta, sia i centri già individuati, pena la perdita dello *status*, che eventuali altri che intendessero proporsi debbano poter contare su un congruo tempo, fissando al 31 ottobre 2015 il termine entro il quale presentare alla Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia la domanda di conferma o di candidatura per nuova individuazione;

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia, all'unanimità

Delibera

1. di approvare, in attuazione dell'art. 41 della legge regionale 17/2014, i Criteri e modalità per l'individuazione dei centri di riferimento e specializzazione regionale, nonché per la valutazione dei centri esistenti, allegato alla presente deliberazione e facente parte integrante della stessa;
2. di precisare che i centri di riferimento e di specializzazione regionale, nonché il personale ivi assegnato, svolgono i compiti cui sono preposti senza la corresponsione di finanziamenti o maggiorazioni retributive;
3. di precisare che i centri di riferimento e di specializzazione regionale svolgono i compiti assegnati per la durata predeterminata nel provvedimento di individuazione;
4. di precisare che le domande per la conferma dei centri già individuati, pena la perdita dello *status*, e di candidatura di altri che intendessero proporsi devono essere inviate alla Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia entro il 31 ottobre 2015.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE